

COMM. TRIB. REGIONALE MILANO - 63/27/2012

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto ritualmente notificato mediante il servizio postale in data 8/4/2011 l'Agenzia delle Entrate - D.P. di Milano I interponeva appello avverso la sentenza n. 54/36/010, depositata il dì 22/2/2010, con la quale la Commissione tributaria provinciale di Milano - statuendo sul ricorso proposto da DO. Ca. avverso l'avviso di accertamento dell'Ufficio n. R1P016D01712 per IRAP relativa all'anno 2005 - lo aveva accolto, compensando le spese di lite.

L'appellante si doleva che il primo Giudice avesse condiviso la tesi del contribuente - che oltre all'attività di professore universitario aveva fornito per l'anno in contestazione collaborazioni didattiche e consulenze scientifiche nonché collaborazioni tecniche in cause giudiziarie - sul ritenuto presupposto che la mancanza del requisito dell'organizzazione dell'attività svolta dal Donzelli potesse essere desunta da indici significativi quali l'esclusivo apporto di lavoro personale attestata dalla assenza di spese per lavoro dipendente o per prestazioni coordinate e continuative e la scarsa dotazione di beni strumentali.

A confutazione di tale conclusione, l'Ufficio richiamava precedenti giurisprudenziali a sostegno dell'assunto secondo cui si rendevano assoggettabili a IRAP tutte le attività, imprenditoriali o professionali, stabili svolte in regime di autonomia in quanto autodirette, siccome libere da subordinazione, da controlli e da coordinamento altrui ed altresì caratterizzate dall'utilizzo di "beni strumentali eccedenti, per quantità o valore, le necessità minime per l'esercizio dell'attività".

L'appellato si costituiva deducendo preliminarmente l'inammissibilità del gravame per decorso del termine "lungo" per appellare previsto dall'art. 51 d.lgs. n. 546/1992.

Nel merito ne contestava il fondamento, richiamando l'entità delle spese per immobili indicate da esso contribuente nel quadro RE della dichiarazione dei redditi e, quanto alla disponibilità di uno studio, il recente orientamento della Corte Suprema espresso con l'ordinanza n. 23155/2010.

All'odierna pubblica udienza (giusta istanza formulata dall'appellante) la Commissione è pervenuta alla seguente decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello (la cui tempestività va dichiarata in considerazione della data di affidamento all'Ufficio postale della notifica del medesimo, occorso il dì 8/4/2011) non è fondato.

La decisione di primo grado impugnata, nel condividere la prospettazione in diritto del contribuente appellato, ha reso corretta applicazione dei principi espressi nella nota sentenza n. 156/2001 della Corte costituzionale in ordine alla non necessaria corrispondenza tra attività autonomamente organizzata e lavoro autonomo, ancorché svolto con carattere di abitudine.

A conclusioni non diverse conduce poi la considerazione dei principi, non innovativi del prevalente orientamento in subiecta materia, contenuti nelle decisioni della Corte di cassazione citate.

I rilievi dell'Ufficio sopra sintetizzati non infirmano la distinzione tra reddito professionale assoggettato a IRAP e reddito prodotto dal contribuente in dipendenza di prestazioni

caratterizzate da un particolare intuitus personae, (il Do. è docente universitario) al di fuori di una struttura ausiliaria e di supporto, soltanto postulata, ma non provata.

In particolare il dedotto orientamento di talune pronunce della Corte di cassazione in ordine alla disponibilità di locali ad uso studio (che sembrava avallare la prospettazione dell'appellante) è oggi superato alla luce dell'ordinanza n. 23155/2010 della stessa Corte resa su tale questione.

Nella specie, il possesso di un immobile di circa 70 metri quadri in Milano non vale, da solo, a sostenere l'assunto della disponibilità di beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l'esercizio della professione, avutosi riguardo anche all'ammontare delle "quote di ammortamento e spese per l'acquisto di beni" e delle "spese relative agli immobili" e in assenza di esborsi per prestazioni di lavoro dipendente o per compensi a terzi.

Si è dunque in presenza di un'attività professionale che si avvale di dotazioni decisamente marginali (comunque contenute nella misura minima necessaria per l'esercizio di una attività di lavoro autonomo nella città di Milano, così come indica l'ordine di grandezza dei dati desumibili dall'All. 2 all'atto di appello), a conferma della assenza di una struttura economica organizzata idonea a produrre un "valore aggiunto" distinto dall'apporto derivante dell'attività personale del lavoratore/contribuente.

Alla stregua delle considerazioni rese si impone il rigetto del gravame.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano a favore dell'appellato in complessivi € 250 = di cui € 100 per diritti ed € 150 per onorari.

P.Q.M.

la Commissione respinge l'appello, confermando la decisione impugnata.

Spese secondo soccombenza